



DE/AS/FPR 3 NC Oggetto: Art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 - Art.17 L.R. n. 2/2005 -
Disciplina applicativa dell'apprendistato
professionalizzante.

Prot. Segr.
1136

L'anno duemilacinque addì 1 del mese di agosto in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Agostini Luciano	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Petrini Paolo	Assessore
- Solari Giampiero	Assessore

Sono assenti:

- Ascoli Ugo	Assessore
- Giaccaglia Gianni	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Pistelli Loredana	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Spacca Gian Mario.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO



seduta del 1 AGO 2005

pag.

delibera 976

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Oggetto: Art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 – Art- 17 L.R. n. 2/2005- Disciplina applicativa dell'apprendistato professionalizzante

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n° 31;

VISTA la Legge Regionale di bilancio n. 7 del 24/04/2002;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento SVILUPPO ECONOMICO;

VISTO l'art. 25 dello statuto della regione.

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

- Di approvare la disciplina applicativa dell'apprendistato professionalizzante di cui allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di mantenere efficace la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante di cui alle Delibere n. 1372/2004 e n. 631/2005 nel settore terziario, distribuzione, servizi e distribuzione cooperativa, fino all'approvazione della DGR con cui saranno definiti i profili formativi dello stesso settore previsti nell'allegato "A" della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Gian Mario Spacca



Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO

Dott. Fabrizio Costa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro

A) NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14 ottobre 2004
- DGR n. 1327 del 16 novembre 2004
- Legge Regionale 25/1/2005 n. 2
- Legge 14/5/2005 n. 80
- DGR n. 631 del 23 maggio 2005

B) MOTIVAZIONE

L'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha demandato alle regioni la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale: con la stessa norma sono stati, altresì, individuati i criteri ed i principi direttivi di detta regolamentazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare del 14/10/2004, n. 40, ha precisato che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante avrebbe potuto essere disposta dalle Regioni anche con strumenti diversi dalla legge regionale

La Regione Marche, alla luce degli accordi intervenuti in data 5 novembre 2004 con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro nei settori del terziario, distribuzione, servizi e distribuzione cooperativa, con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 16 novembre 2004 ha approvato una sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante nei settori medesimi individuando i relativi profili formativi.

La Legge Regionale n. 2 del 25/1/2005 con l'art. 17, comma 2, demanda alla competenza della Giunta regionale la disciplina dei profili del contratto di apprendistato professionalizzante in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

La legge 14 maggio 2005, n. 80, ha integrato l'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 con un nuovo comma: il 5 bis che stabilisce che "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale".



seduta del 1 AGO 2005

pag.

4

delibera 976

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Sulla base della normativa richiamata si è reso necessario confermare la DGR 1372 del 16/11/2004 che rischiava di diventare inefficace in quanto emanata in carenza di legge regionale. Quindi con DGR n. 631 del 23/5/2005 la Giunta regionale ha confermato la validità della precedente DGR 1372/2005 qualificandola come norma di attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 2/2005.

Al fine di rendere operativo l'istituto dell'apprendistato professionalizzante è essenziale provvedere a disciplinare alcuni aspetti innovativi riguardanti le procedure e la formazione. A tal fine è stato predisposto un documento che oltre a fornire alcuni elementi di chiarezza intorno a concetti fondamentali, quali formazione formale, piano formativo individuale, parere di conformità, disciplina anche la formazione interna all'azienda prevedendo un dispositivo, che in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n.2/2005 consentirà alle aziende che possiedono determinati requisiti erogare internamente una parte di formazione formale internamente all'azienda. Il documento è stato portato all'attenzione delle parti sociali e al termine del processo di concertazione è stato approvato in data 28 luglio 2005.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della deliberazione avente ad oggetto:

“ Art. 49 D.Lgs.n.276/2003 –Art-17 L.R. n. 2/2005- Disciplina applicativa dell'apprendistato professionalizzante “

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Giuseppe Soverchia)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Fabrizio Costa)



seduta del 1 AGO 2005 pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 976 5

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n° 24 pagine, di cui n° 19 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Bruno Brandoni)



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Assessorato alla Conoscenza,
Istruzione, Formazione e Lavoro



60125 ANCONA
Via Tiziano, 44
Tel. 071 8063958-3952
Fax 071 8063126-8063112
Segreteria_asslav@regione.marche.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 9.7.6 DEL 1 AGO 2005

Accordo per la disciplina operativa dell'apprendistato professionalizzante nella
Regione Marche

In data 28 luglio 2005, presso la Regione Marche, alla presenza dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Formazione e conoscenza Prof. Ugo Ascoli, si sono incontrati:

le Associazioni Regionali dei datori di Lavoro:

CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI,
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI,
LEGACOOOP, AGCI MARCHE, CONF COOPERATIVE
COLDIRETTI

Le Segreterie regionali:

CGIL, CISL, UIL

Viste:

- la legge 14/2/2003 n.30
- il D.Lgs n.276/2003 art.49
- L.R.n.2/2005 art.17

PREMESSO CHE

a seguito delle competenze assegnate alla Regione dalle norme richiamate, è necessario provvedere ad una sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante al fine di consentire alle aziende il ricorso a tale tipologia contrattuale che favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro a numerosi giovani in cerca di occupazione,

Le parti suindicate, al termine della fase di concertazione sociale approvano il documento sulla regolamentazione della formazione nell'apprendistato professionalizzante di cui allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La Regione Marche si impegna a tradurre i contenuti dell'accordo allegato in uno o più atti deliberativi o legislativi.

Regione Marche - l'Assessore al Lavoro



Prof. Ugo Ascoli

Ugo Ascoli

Le associazioni dei datori di lavoro Regionali:

CONFAPI

Antonio Russo

CONFCOMMERCIO

Dalucca

CONFESERCENTI

Ilvo Gatti

CONFARTIGIANATO

Giorgio Cipitelli

CNA

[Signature]

CASARTIGIANI

Vito Gatti

CLAAI

Antonio Gatti

LEGACOOP

Vito Gatti

AGCI MARCHE

Antonio Gatti

CONFCOOPERATIVE

Antonio Gatti

COLDIRETTI

Antonio Gatti

Le OO.SS. Regionali:

CGIL

Antonio Gatti

CISL

Antonio Gatti

UIL

Antonio Gatti



Disciplina per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante

Art. 49 d.lgs. n. 276/2003 – Art. 17 legge regionale n. 2/2005

1. Principi generali

1.1. Finalità

La Regione Marche, al fine di favorire il primo inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ed aumentarne la professionalità e l'occupabilità mediante la fruizione di adeguati percorsi formativi, ed in attuazione delle competenze ad essa devolute in materia di formazione dall'art. 117 della Costituzione, dall'art. 49 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 nonché dall'art. 17 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, con il presente atto individua i criteri e le linee guida che disciplinano la formazione da espletarsi nel corso del contratto di apprendistato professionalizzante e disciplina le procedure per l'approvazione dei profili formativi del medesimo.

1.2. Ambito di applicazione

La presente regolamentazione trova applicazione esclusivamente nei settori di attività per i quali la Regione abbia approvato, con le procedure qui previste, i profili formativi, e la contrattazione collettiva abbia disciplinato gli aspetti di propria competenza.

La presente regolamentazione, approvata dopo aver esperito i processi di concertazione sociale ed istituzionale, costituisce atto di indirizzo per le Province, titolari ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2005 della competenza a gestire l'offerta formativa e la formazione in apprendistato, ed a svolgere le relative azioni di controllo e monitoraggio.

1.3. Sperimentazione

La presente regolamentazione ha carattere sperimentale; una volta decorsi 18 mesi dalla data della sua approvazione, la Giunta regionale, a seguito dell'analisi dei dati di monitoraggio provenienti dai vari soggetti che concorrono alla sua attuazione, disporrà una verifica – in accordo con le parti sociali – per apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente dispositivo.



La Giunta Regionale si impegna a rivedere la presente disciplina, anche prima del decorso del termine di cui sopra, qualora siano sottoscritti tra le parti stipulanti l'odierna intesa, accordi nazionali e/o regionali in materia di apprendistato professionalizzante.

2. Disciplina della formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante

2.1. Finalità del contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la "formazione formale", interna o esterna all'azienda, come definita dal presente atto, e la "formazione non formale", da intendersi come la formazione erogata dal datore di lavoro durante lo svolgimento dei compiti lavorativi e finalizzata al raggiungimento da parte dell'apprendista delle competenze idonee per diventare lavoratore qualificato.

2.2. Formazione formale: definizione

La "formazione formale" è il percorso formativo, realizzato in un contesto formativo organizzato e in situazione non produttiva, caratterizzato dai seguenti principi generali:

- è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi individuati dalla Regione d'intesa con le parti sociali;
- è erogata da soggetti accreditati dalla Regione, dai datori di lavoro con "capacità formativa interna" e dalle "imprese formative accreditate", alle condizioni e nei limiti rispettivamente previsti dalla presente regolamentazione;
- è strutturata in forma modulare, e si articola in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante secondo i profili formativi individuati dalla Regione per macro settori;
- è strutturata, sia per la parte eventualmente realizzata all'interno dell'impresa sia per quella realizzata all'esterno, sulla base di unico progetto, attuato dagli enti di formazione accreditati e dall'azienda, adeguato alla tipologia del settore produttivo, di appartenenza e coerente con il piano formativo individuale e con i profili formativi individuati dalla



Regione;

- produce risultati verificabili.

2.3. Soggetti abilitati ad erogare la formazione formale

La formazione formale può essere erogata, in presenza dei requisiti previsti dalla presente regolamentazione, e in coerenza a quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2005, dai seguenti soggetti:

- 1) enti di formazione accreditati dalla Regione Marche ai sensi della normativa nazionale e regionale per la macrotipologia "formazione continua";
- 2) datore di lavoro in possesso della qualifica di "impresa formativa accreditata", per l'intero monte ore previsto dalla presente regolamentazione, pari a centoventi ore;
- 3) datori di lavoro in possesso di "capacità formativa interna", nei limiti previsti dal punto 2.4. di cui al presente atto.

2.4. Capacità formativa interna

I datori di lavoro in possesso di "capacità formativa interna" sono abilitati all'erogazione della formazione formale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2005, dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva, e dei limiti previsti dalla presente disciplina.

Al fine di ottenere il riconoscimento della "capacità formativa interna", i datori di lavoro devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) utilizzo per la docenza di risorse umane idonee al trasferimento di competenze, da individuare tra i dipendenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza professionale nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l'apprendista al termine del contratto di apprendistato, e che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di scuola media superiore;
 - attestato di qualifica rilasciato da un Istituto Professionale di Stato;
 - attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge 845/78 al termine di un corso di formazione professionale.



Possono svolgere attività di docenza anche datori di lavoro (o loro soci) con almeno 3 anni di esperienza e lavoratori dipendenti sprovvisti dei suddetti titoli di studio, che possono dimostrare di aver maturato almeno 10 anni di esperienza nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l'apprendista.

In assenza di risorse umane in possesso dei predetti requisiti, il datore di lavoro può servirsi di personale in possesso delle caratteristiche sopra descritte, messo a disposizione da altri datori di lavoro appartenenti allo stesso settore produttivo attraverso apposite convenzioni o accordi; in tal caso, nella domanda deve essere indicata tale circostanza;

b) disponibilità di locali idonei al corretto svolgimento della formazione. Per locali idonei si intendono quelli collocati all'interno dell'azienda ma distinti dagli altri destinati prevalentemente alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, e in grado di ospitare adeguatamente l'apprendista o gli apprendisti ai fini dell'erogazione della formazione formale. I locali considerati idonei devono inoltre essere in regola con le norme poste a tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso in cui l'azienda non sia in possesso di locali aventi le suddette caratteristiche, si potranno utilizzare -previo accordo- quelli di altre aziende dello stesso settore situati all'interno di aree commerciali, industriali o artigianali in cui ha sede la ditta che intende iscriversi. Questa circostanza deve essere evidenziata nella domanda.

c) presenza di tutori aziendali che abbiano frequentato almeno 12 ore di formazione erogata dagli enti di formazione accreditati.

2.5. Attestazione della "capacità formativa interna"

I datori di lavoro interessati al riconoscimento della propria "capacità formativa interna" devono presentare apposita domanda alla Provincia nella quale ha sede l'unità produttiva per la quale si intende ottenere la predetta qualifica, con la quale autodichiarano il possesso dei requisiti prescritti dal presente atto.

La Provincia verifica la regolarità formale e sostanziale della domanda e, in caso di esito positivo, provvede all'iscrizione del richiedente su un apposito elenco costituito su base provinciale.

L'iscrizione nell'elenco è gratuita, ha durata triennale e può essere rinnovata alla scadenza per altri tre anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.



Una volta decorsi inutilmente venti giorni dall'invio della domanda, questa si intende accettata.

Gli elenchi provinciali dei datori di lavoro con "capacità formativa interna" sono pubblici e sono consultabili gratuitamente, anche tramite strumenti telematici, dagli enti di formazione e dagli organismi bilaterali abilitati al rilascio del parere di conformità di cui al punto 4.1 del presente atto.

Le dichiarazioni delle aziende rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 devono essere controllate dalla Provincia nella misura di almeno il 20% di quelle ricevute.

A mero titolo esemplificativo si riporta in allegato un facsimile di dichiarazione che può essere utilizzato per la presentazione dell'istanza. (All.n.2)

Nel caso di accertata inadeguata capacità formativa interna, confermata dall'assenza di uno o più requisiti stabiliti dal punto 2.4, si procederà alla cancellazione dell'azienda dall'apposito elenco.

2.6. Impresa formativa accreditata

Le "imprese formative accreditate" sono abilitate ad erogare internamente l'intero monte ore di formazione formale previsto dalla presente regolamentazione, pari a centoventi ore annue.

Al fine di conseguire la qualificazione di cui sopra i datori di lavoro sono tenuti all'ottenimento dell'accREDITAMENTO regionale per la macrotipologia formativa "formazione continua", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di strutture formative (DGR n. 62/2001, n. 2164/2001, n. 1449/2003 e successive integrazioni).

Nel caso di "gruppo di imprese" di cui all'art. 2359 del c.c. la formazione interna erogata dalle "imprese formative accreditate" può riguardare gli apprendisti assunti dalle imprese che costituiscono il gruppo.

2.7. Formazione formale: monte ore

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione formale esterna o interna all'azienda, di almeno 120 ore per ogni anno di apprendistato.

I datori di lavoro in possesso di "capacità formativa interna" possono erogare una quota di formazione formale di tipo professionalizzante – in situazione non produttiva – di 40 ore nel



primo anno e di 50 nel secondo. Per gli anni successivi, fermo restando il principio della prevalenza della formazione esterna, le ore di formazione interna potranno essere suscettibili di variazione a seguito della valutazione che le parti sociali daranno della sperimentazione di cui al punto 1.3..

La quota di formazione interna può riguardare esclusivamente la parte di formazione di tipo professionalizzante che si concretizza attraverso la responsabilità di uno o più moduli formativi.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione accreditati dalla Regione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

2.8. Formazione formale: struttura e contenuti

Le attività formative sono strutturate in forma modulare e articolate in contenuti di base, a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, predisposti per gruppi di profili omogenei.

I predetti contenuti devono consentire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per inserire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento e per aumentarne l'occupabilità; devono inoltre essere definiti sulla base degli obiettivi previsti dai profili formativi individuati dalla Regione.

I contenuti di base e trasversali sono individuati in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione e con il profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso, e sono articolati, di norma, in cinque aree:

- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro, diritto del lavoro e sindacale;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- informatica e lingua inglese.

La durata complessiva dei moduli formativi trasversali non può essere inferiore a 42 ore annue.

A partire dal secondo anno formativo, ferma restando la modalità della didattica in aula (lezione frontale, esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di casi, in relazione alle



caratteristiche degli apprendisti e degli argomenti trattati) la formazione può essere erogata anche mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti, a condizione che la Provincia ritenga che il soggetto gestore dell'attività disponga degli strumenti idonei al trasferimento di conoscenze:

- formazione a distanza (FAD); con tale definizione si intende la metodologia didattica che permette all'apprendista di dedicarsi all'attività formativa dal proprio posto di lavoro. La comunicazione tra docente e apprendista – che si trovano in spazi fisici diversi - può avvenire attraverso differenti tecnologie telematiche;
- strumenti di e-learning; con tale definizione si intende la metodologia che offre la possibilità di erogare contenuti formativi elettronicamente attraverso Internet o reti Intranet;

2.9. Piano Formativo Individuale

Il piano formativo individuale costituisce il documento, da allegare al contratto di assunzione, che descrive il percorso formativo che compirà l'apprendista per tutta la durata del contratto, sia con la formazione formale, sia con la formazione non formale sul luogo di lavoro.

Il piano deve contenere le seguenti informazioni: i dati anagrafici, il titolo di studio, la formazione extra-scolastica dell'apprendista, i dati relativi all'assunzione, il nominativo del tutore aziendale, la descrizione della progettazione del percorso formativo da realizzarsi sia con la formazione formale sia con la ulteriore formazione sul luogo di lavoro.

Al fine di agevolare la redazione del piano formativo - e in attesa della definizione di un unico modello nazionale - è stato predisposto uno schema, che si allega. (All. n.1)

2.10. Tutore aziendale

Il tutore aziendale è responsabile dell'intero percorso formativo definito nel piano formativo individuale, e garantisce il raccordo tra la struttura formativa esterna e l'attività di formazione formale e non formale svolta sul luogo di lavoro.

Le caratteristiche e le competenze che deve possedere il tutore aziendale sono individuate in quelle stabilite dal D.M. Ministero del lavoro del 28 febbraio 2000.

Il ruolo del tutore può essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante.



Il monte ore di formazione adeguato a sviluppare le competenze previste dall'art. 3 del citato D.M. è stabilito in un minimo di 12 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti citato dal DM 28 febbraio 2000, cui devono aggiungersi anche quelli relativi alla elaborazione del Piano Formativo Individuale.

La formazione del tutore aziendale (12 ore) è erogata esternamente o internamente all'azienda da enti di formazione accreditati. Questa seconda modalità dovrà essere adeguatamente motivata dall'azienda e inserita nel progetto formativo complessivo.

2.11. Certificazione dei risultati formativi

L'esito della formazione interna o esterna all'azienda in apprendistato viene registrato sull'istituendo "libretto formativo del cittadino" definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 276/2003.

Sino alla definizione di tale documento nazionale, la registrazione deve essere effettuata su un attestato di frequenza predisposto dalla Regione Marche (**All. n. 3**) dove sono riportate a cura dell'ente di formazione incaricato o dalle "imprese formative accreditate", le ore di formazione interna o esterna frequentate dall'apprendista, e i corrispondenti moduli e l'eventuale formazione erogata internamente dall'azienda.

L'attestazione di partecipazione viene predisposta per ogni anno di formazione e rilasciata all'apprendista che abbia frequentato almeno l'ottanta per cento delle centoventi ore di formazione formale.

Nei casi in cui l'apprendista sia stato impossibilitato a frequentare il corso per il raggiungimento della suddetta percentuale le Province possono attivare delle iniziative di recupero secondo le modalità e criteri previsti per le azioni collegate all'attività formativa.

3. Profili Formativi

3.1. Profili formativi: definizione

Si definiscono "profili formativi" gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato, sia attraverso la "formazione formale" sia attraverso la "formazione non formale" impartita sul luogo di lavoro.



3.2. Soggetti abilitati alla definizione dei profili formativi

I profili formativi sono definiti dalla Regione previo accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano regionale, sulla base della seguente procedura.

3.3. Proposta dei profili formativi

Per la individuazione dei profili formativi la Regione prende in esame gli elaborati sugli obiettivi formativi dell'apprendistato prodotti dalla Commissione Nazionale istituita - ai sensi del DM 29/5/1999, n. 179 - presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con il supporto tecnico dell'ISFOL, e gli elaborati presentati congiuntamente dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale, che dovranno anche tener conto di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva.

Per la elaborazione di questi ultimi, possono essere istituite per ciascun settore interessato apposite Commissioni tecniche composte da rappresentanti datoriali e sindacali e da un rappresentante della Regione, le quali procedono alla individuazione degli obiettivi professionalizzanti per ogni profilo formativo.

Fermo restando la durata della formazione di cui al punto 2.7, le Commissioni tecniche possono proporre modalità di riconoscimento degli eventuali crediti formativi ai fini della definizione del piano formativo individuale.

3.4. Approvazione dei profili formativi

La Regione provvede all'approvazione dei profili formativi mediante recepimento degli elaborati di cui al punto precedente in apposita deliberazione di Giunta, in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 2/2005.

Qualora la Regione ritenga che i profili presentati non corrispondono alle linee guida ed agli obiettivi formativi minimi individuati dal presente atto, indica con atto motivato gli aspetti che ritiene necessario modificare o integrare.

L'approvazione dei profili formativi consente, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/03, l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore interessato.

Nei settori per i quali la contrattazione collettiva non ha ancora disciplinato la predetta tipologia contrattuale, gli effetti dell'approvazione dei profili (e la conseguente utilizzabilità



del contratto) resteranno sospesi sino al momento dell'approvazione della disciplina collettiva.

3.5. Criteri per l'approvazione dei profili formativi

I profili formativi possono essere approvati previa verifica della coerenza con le seguenti linee guida:

- articolazione in gruppi omogenei di figure professionali;
- coerenza con l'istituendo Repertorio delle Professioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 276/2003;
- specificazione dei macro-obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato sia attraverso la formazione formale sia attraverso quella erogata sul luogo di lavoro;
- Inoltre, i profili possono essere approvati a condizione che facciano riferimento ai seguenti obiettivi formativi minimi:
 - conoscere i prodotti e servizi del settore;
 - conoscere e saper applicare le basi tecniche e/o scientifiche della specifica professionalità;
 - acquisire abilità nelle tecniche e metodi di lavoro;
 - conoscere e applicare strumenti e tecnologie di lavoro;
 - conoscenza delle misure di sicurezza individuali e collettive;
 - conoscere le innovazioni di prodotto di processo e di contesto.


4. Condizioni per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante

4.1. Parere di conformità

Il "parere di conformità" attesta la coerenza del Piano Formativo Individuale con le linee guida ed i profili formativi individuati dalla presente regolamentazione.

Il datore di lavoro è obbligato, entro cinque giorni dall'assunzione dell'apprendista, a richiedere il "parere di conformità".

Tale parere è richiesto:



a) agli Organismi Bilaterali costituiti su iniziativa delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, ove previsto dalla contrattazione collettiva, o da accordi nazionali e/o regionali sottoscritti dalle stesse organizzazioni;

b) in mancanza della suddetta previsione nella contrattazione collettiva o in assenza di organismi bilaterali, alle Province entro il cui territorio è ubicata l'unità produttiva dove si svolgerà in prevalenza il rapporto di lavoro, attraverso le Commissioni Provinciali per il Lavoro di cui all'art. 8 della legge regionale n.2/2005, Il parere di conformità è obbligatorio ed è rilasciato dai predetti soggetti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

Qualora, prima del decorso dei 20 giorni, il soggetto abilitato al rilascio del parere comunichi al datore di lavoro la necessità di apportare modifiche o integrazioni al Piano Formativo Individuale presentato, il datore di lavoro è tenuto ad inviare nuovamente il piano contenente le modifiche richieste nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso contrario sarà fornita adeguata informativa ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'INPS, ai fini delle opportune verifiche.

4.2. Coordinamento nell'esercizio della funzione di rilascio del parere di conformità

Al fine di consentire un efficiente coordinamento tra i soggetti abilitati all'esercizio della funzione, gli organismi bilaterali di cui al punto 4.1., lett. a) inviano formale comunicazione alla Commissione Provinciale per il Lavoro competente per territorio mediante la quale comunicano l'intenzione di svolgere la funzione in oggetto.

4.3. Inadempimento degli obblighi formativi

L'inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia responsabile unicamente il datore di lavoro e che impedisca le finalità di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 comporta l'applicazione dell'art. 53 del suddetto decreto come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 251/2004. In tal caso le Province - dopo aver informato l'azienda sulle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge per la mancata risposta alla proposta formativa - procederanno all'inoltro di formale comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla sede INPS competenti per territorio.



Pertanto la mancata partecipazione degli apprendisti alle attività formative, in assenza di formale offerta formativa pubblica non comporta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la perdita delle agevolazioni contributive previste nei contratti di apprendistato.

5. Finanziamento delle attività formative

5.1. Risorse per il finanziamento delle attività formative

Le attività di formazione sono finanziate con risorse pubbliche, che originano:

- dagli stanziamenti nazionali che annualmente mette a disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dagli stanziamenti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti dai decreti ministeriali di assegnazione, erogati discrezionalmente dalle Province nell'ambito dei fondi di Programma Operativo Regionale per la gestione degli interventi cofinanziati dal FSE Ob.3, anni 2000-2006.


L'implementazione, la sperimentazione e la messa a regime del canale dell'apprendistato, e la formazione nei contratti a causa mista in generale sono azioni previste sull'Asse A - Approccio preventivo alle problematiche della disoccupazione. - Misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo).

Le attività formative eventualmente finanziate con risorse private sono autorizzate, controllate e certificate dalle Province.

5.2. Costo delle attività formative

Il costo massimo riconoscibile agli enti di formazione accreditati è fissato in 9 euro/ora/allievo per la formazione esterna.

Nel caso in cui la formazione formale venga realizzata internamente all'azienda dalle imprese formative accreditate o da quelle con capacità formativa interna iscritte nell'apposito elenco tenuto e gestito dalle Province, i costi relativi non possono superare 3,5 euro ora/allievo.



Allegato 1.

Piano formativo individuale (1)

Azienda (2)

Dati Anagrafici apprendista

Nome.....Cognome.....

Luogo di nascita.....data.....

Titolo di studio.....

Formazione extrascolastica (3).....

Competenze/esperienze pregresse di settore (4).....

Periodi di apprendistato precedenti (5).....

Dati relativi all'assunzione

Durata del contratto (6).....

CCNL applicato (7).....

Livello iniziale di inserimento.....

Livello finale.....

Qualifica di destinazione.....

Tutor Aziendale(8)

Nome.....Cognome.....

Qualifica.....

Percorso Formativo

Formazione Formale: (9) 120 ore di formazione annua articolata in trasversale e di base secondo i moduli stabiliti e professionalizzante in riferimento agli obiettivi formativi del profilo formativo tipo.....

secondo l'offerta formativa delle Province.

Formazione sul luogo di lavoro : (10)

Data.....

Timbro e Firma dell'azienda

Firma dell'apprendista



Note

(1) Il modello proposto è utilizzato esclusivamente nell'ambito dei settori in cui sono stati individuati dalla Regione i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante.

Il Piano Formativo Individuale è documento distinto dal contratto di lavoro e dovrà essere allegato allo stesso a pena di nullità. (art. 49 comma 4 D.Lgs. n. 276/2003 e Circolare MLPS n. 40 del 14/10/2004 punto 4.3.).

(2) Indicare ragione sociale, indirizzo e numero di telefono.

(3) Per formazione extrascolastica ci si riferisce alla eventuale frequenza di corsi di formazione con attestati, certificati ecc.

(4) Dovranno essere descritte esperienze lavorative nel settore di riferimento specificando mansioni svolte, durata e le eventuali competenze acquisite.

(5) Indicare il/i periodo/i di apprendistato già effettuati e validi ai fini del cumulo ai sensi del CCNL applicato

(6) Indicare la durata dell'apprendistato per livelli di inquadramento stabilita nel CCNL che l'azienda applica.

(7) Far riferimento essenzialmente al CCNL di settore applicato dall'azienda.

(8) La figura del tutor aziendale è prevista dall'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 276/2003. I requisiti professionali sono stabiliti nel D. MLPS del 28/2/2000. La comunicazione di assunzione e i dati relativi al tutor aziendale devono essere inoltrati ai Centri per l'Impiego competenti per territorio utilizzando la modulistica contenuta nella DGR n. 1661 del 1/8/2000.

(9) La formazione formale può essere erogata esternamente all'azienda da parte degli enti accreditati dalla regione o internamente secondo le modalità stabilite dal presente atto.

(10) Descrivere le modalità della formazione erogata sul luogo di lavoro, (es. affiancamento) gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere in coerenza con i profili formativi tipo individuati dalla Regione Marche.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Allegato 2

**Richiesta di iscrizione nell'elenco delle Aziende con capacità formativa
di cui alla DGR n.....del.....
(art.47 DPR 28/12/2000 n.445)**

Il sottoscritto

(cognome e nome) _____
(data e luogo di nascita) _____
(residenza anagrafica) _____

in qualità di legale rappresentante di:

(denominazione dell'azienda) _____
(indirizzo sede legale) _____
(codice fiscale/P. IVA) _____
(telefono) _____ fax _____

Chiede

alla Provincia di....., al fine di svolgere attività di formazione interna per i propri apprendisti presso la sede operativa sotto indicata, l'iscrizione nell'elenco delle Aziende con capacità formativa previsto dalla DGR n.....del.....

- (nome e indirizzo della sede operativa dell'azienda)

A tale riguardo dichiara

*sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci:*

che la sede operativa sopra indicata possiede i seguenti requisiti:

- locali idonei per l'attività formativa, (1)
- risorse umane idonee per trasferire le competenze agli apprendisti, (2)
- presenza di tutors con competenze adeguate

Luogo e data

Il rappresentante legale

(3) _____

- (1) *Nel caso in cui i locali siano messi a disposizione da altra azienda, dovrà indicarsi la ragione sociale e la zona commerciale/industriale/artigianale di ubicazione.*
- (2) *Nel caso in cui le risorse umane siano messe a disposizione da altra azienda deve essere allegata apposita dichiarazione dell'azienda di provenienza indicante il nominativo e il requisito posseduto.*
- (3) *Firma per esteso e leggibile. La dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore*



Allegato n.3



MINISTERO DEL LAVORO



REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI

FORMAZIONE PER L'APPRENDISTATO

D.Lgs. 10/9/2003 n. 276

Reg. prot. n. _____

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato a

nato a _____ il _____ residente

assunto con contratto di apprendistato dalla/e Ditta/e

data di assunzione in azienda

qualifica da conseguire

CCNL applicato

durata dell'apprendistato

Denominazione corso

Autorizzato dalla Provincia di con atto n..... del

Durata in ore _____ Annualità _____

Realizzato dal _____ al _____

Ente di Formazione¹

Coordinatore del corso

Tutor Aziendale

Luogo e data del rilascio _____

L'ENTE DI FORMAZIONE

¹ Indicare la struttura formativa che ha attuato il corso



MODULI FORMATIVI

MODULI TRASVERSALI

Competenze relazionali

Sicurezza sul Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro

Organizzazione ed Economia

Totale

DURATA IN ORE

MODULI PROFESSIONALIZZANTI EROGATI INTERNAMENTE DALL'AZIENDA

Totale

DURATA IN ORE

MODULI PROFESSIONALIZZANTI

Totale

DURATA IN ORE

Data.....

ENTE DI FORMAZIONE

(Timbro e Firma)

APPROVAZIONE PROFILI FORMATIVI (aggiornato al 07/11/2011)

Per scaricare le DGR il link è

http://www.norme.marche.it/01_pagina.asp?pag=30&op=cerca&cosacerchi=13

DELIBERA	SETTORE
DGR 1113 del 26/09/2005	<ul style="list-style-type: none"> - TERZIARIO DISTRIBUZ. E SERVIZI E DISTRIBUZ. COOP - TURISMO - EDILE (industria e artigianato) - TESSILE-ABBIGLIAMENTO-MODA-CALZATURE PELLI/CUOIO (industria e artigianato) - CREDITIZIO E FINANZIARIO
DGR 73 del 30/01/2006	<ul style="list-style-type: none"> - TRASPORTO MERCI E LOGISTICA (industria e artigianato) - ALIMENTARE (industria e artigianato) - ADD. ALL.AMM.NE SETTORI EDILE E TESSILE-ABB.-MODA-CALZ.-PELLI/CUOIO
DGR 274 del 13/03/2006	<ul style="list-style-type: none"> - LEGNO E ARREDAMENTO (industria e artigianato)
DGR 610 del 22/05/2006	<ul style="list-style-type: none"> - METALMECCANICO (in sostituzione della 1113) E INSTALLAZIONE IMPIANTI - CARTA E CARTOTECNICO - GRAFICO EDITORIALE (industria e artigianato) - PROFILO FORM. ASSISTENTE REVISORE CONTABILE
DGR 867 del 24/07/2006	<ul style="list-style-type: none"> - GOMMA-MATERIE PLASTICHE-CAVI ELETTRICI (industria e artigianato)
DGR 1291 del 10/11/2006	<ul style="list-style-type: none"> - ATTIVITA' FERROVIARIE
DGR: 1464 del 18/12/2006	<ul style="list-style-type: none"> - ENERGIA E PETROLIO - SPORT FITNESS E BENESSERE - AGENZIE DI SCOMMESSE - ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI (industria e artigianato)
DGR 11 del 15/01/2007	<ul style="list-style-type: none"> - STUDI PROFESSIONALI (AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA E AREA GIURIDICA)
DGR 501 del 21/05/2007	<ul style="list-style-type: none"> - CHIMICO – CHIMICO FARMACEUTICO, DELLE FIBRE CHIMICHE (industria e artigianato) – CERAMICA E ABRASIVI – LUBRIFICANTI E GPL - VIGILANZA PRIVATA – ORAFO ARGENTIERO - LATERIZI – ELETTRICO – SERVIZI ASSISTENZIALI

DGR 871 del 01/08/2007	- VETRO (industria e artigianato) TELECOMUNICAZIONI
DGR 994 del 13/09/2007	- Integrazione SERVIZI TELECOMUNICAZIONE
DGR 1121 del 24/10/2007	- AGENZIE IMMOBILIARI
DGR 70 del 28/01/2008	- AGRICOLTURA - FLOROVIVAISTI
DGR 407 del 26/03/2008	- PANIFICAZIONE
DGR 584 del 30/04/2008	- AMMINISTRATIVI SETTORE AGRICOLO
DGR 667 del 20/05/2008	- INTEGRAZIONE ALLE DGR 274/2006, DGR 871/2007, DGR 73/2006
DGR 913 del 07/07/2008	- AEROFOTOGRAMMETRIA E RADIOTELEVISIVO PRIVATO
DGR 1051 del 30/07/2008	- AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - ASSICURAZIONI
DGR 1310 del 06/10/2008	- ACCONCIATURA ED ESTETICA
DGR 1276 del 02/09/2010	- FARMACIE PRIVATE
DGR 62 del 24/01/2011	- GIOCATTOLI E MODELLISMO
DGR 175 del 14/02/2011	- PULITOLAVANDERIE
DGR 373 del 21/03/2011	- STUDI PROFESSIONALI AREA MEDICO- SANITARIA E ODONTOIATRICA
DGR 1315 del 03/10/2011	- VIDEOFONOGRAFICO - OCCHIALERIA
DGR 1474 del 07/11/2011	- SERVIZI DI PULIZIA